

DETERMINA N. 230 del 26/11/2025

OGGETTO: Conferimento incarico Co.Co.Co. Esperta in materia di partecipate, servizi pubblici locali, gestione amministrativa del personale e contabilità.

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che la SGDS Multiservizi srl è una società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Porto San Giorgio;

VISTO lo statuto societario della SGDS MULTISERVIZI srl;

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 20.10.2023 con il quale si conferiscono tutti i poteri e deleghe, previste dallo Statuto Societario, all'Amministratore Unico nominato;

VISTO il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;

Ricordato che con determinazione 93 del 5/12/2023 si è proceduto a conferire un incarico di collaborazione alla Dott.ssa Serafina Camastra al fine di formare e supportare la struttura tecnico amministrativa con una professionalità idonea allo scopo, che ha maturato specifiche esperienze in materia di partecipate, servizi pubblici locali, gestione amministrativa del personale e contabilità;

Puntualizzato che si tratta di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di alta professionalità, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile;

Sottolineato che il predetto contratto esclude, in ogni caso, lo svolgimento di funzioni e mansioni dirigenziali, di consulenza, studio e ricerca;

Evidenziata la necessità di disporre il rinnovo per un altro anno agli stessi patti e condizioni, in quanto:

- a) Sono in corso ulteriori affidamenti di servizi da parte del Comune di Porto San Giorgio;
- b) In conseguenza si provvederà all'adeguamento della struttura organica con ingresso di ulteriori unità che necessitano di supporto e formazione;

Visto l'allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Puntualizzato che il compenso pattuito resta invariato ed è pari, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a norma di legge vigenti, in euro 18.000 annui;

D E T E R M I N A

- DI RICHIAMARE espressamente quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI RINNOVARE la collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Serafina Camastra, per la valenza temporale di un anno;
- DI DARE ATTO che il compenso previsto al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a norma di legge vigenti, resta fisso in 18.000 euro annui;
- DI TRASMETTERE il presente atto al settore finanziario per le annotazioni nel budget e nei centri costo 2025/2026;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
- DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa

SGDS MULTISERVIZI srl
L'Amministratore Unico
Avv. Lanciotti Giovanni



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra

La **S.G.D.S. Multiservizi s.r.l.** con sede amministrativa in Via Veneto n. 5, Porto San Giorgio, partita Iva 01780530448 rappresentata dall'Avv. Giovanni Lanciotti di seguito indicata come Società

e

La **Dott.ssa Serafina Camastra** nata a Bari il 20/7/1956 e residente in Fermo via dei Palmensi 96 C.F. CMSSFN56L60A662Z di seguito denominato Collaboratore congiuntamente denominati anche le Parti.

Si stipula e conviene quanto segue:

- 1) Con il presente contratto le Parti intendono, ai sensi della vigente normativa in materia, rinnovare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di alta professionalità, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile.
- 2) La Dott.ssa Serafina Camastra in virtù delle sue competenze tecnico- amministrative provvederà alla formazione dei dipendenti, anche mediante supporto e supervisione:
 - nella redazione degli atti relativi alle procedure di selezione ed assunzione di nuovi dipendenti;
 - nella redazione degli atti necessari per l'affidamento di servizi in house;
 - nella redazione delle determinazioni dell'amministratore unico e dei verbali che prevedano la presenza del o dei rappresentanti del socio unico.
 - nella redazione delle relazioni amministrative e contabili e degli accordi sindacali sottoscritti dall'Amministratore UnicoDetto incarico esclude, in ogni caso, lo svolgimento di funzioni e mansioni dirigenziali, di consulenza, studio e ricerca.
- 3) Il presente incarico avrà durata di dodici mesi a partire dal 5 dicembre 2025
- 4) L'incarico di cui alla presente scrittura è costituito da una collaborazione coordinata e continuativa. Tale rapporto non è soggetto a potere gerarchico e disciplinare, ma solo agli obblighi derivanti dal rapporto d'opera inteso quale obbligazione di risultato art. 2222 C.C. e seguenti.
- 5) Nell'esecuzione delle attività previste, il Collaboratore agirà in assoluta autonomia, salvo il necessario coordinamento con l'Amministratore Unico della Società per quanto strettamente necessario alla realizzazione delle attività oggetto del presente contratto.

6) Il Collaboratore, al fine di esplicitare i necessari confronti o verifiche e di risolvere problematiche connesse al buon esito del progetto di formazione, farà riferimento direttamente all'Amministratore Unico. La collaborazione sarà resa, in coordinamento con gli indirizzi determinati dalla Società, secondo gli orari necessari per il buon funzionamento nell'ambito dell'organizzazione generale del progetto di formazione.

A tal fine l'attività del collaboratore dovrà essere svolta prevalentemente presso la sede dell'Ente, salva l'esigenza di operare anche in altri luoghi ove ciò fosse richiesto dall'espletamento dei compiti oggetto del presente incarico che prevedono:

- assicurare il controllo e la coerenza del processo di formazione;
- garantire la rispondenza fra l'attività di formazione e gli obiettivi definiti in fase di progettazione e programmazione;
- collaborare e coordinare ai fini della valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'intervento formativo;
- definire gli strumenti di valutazione e di monitoraggio;
- predisporre dettagliato report finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

7) La prestazione dovrà essere svolta personalmente e in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione nei confronti della società. Per il suo svolgimento l'incaricato potrà utilizzare mezzi e strutture della Società.

8) Nell'esecuzione delle attività previste, il Collaboratore avrà piena facoltà di autodeterminarsi le fasi e le modalità di esercizio del proprio apporto professionale e di lavoro. Rimane escluso l'obbligo del Collaboratore di rispettare gli orari di lavoro stabiliti per i lavoratori dipendenti nonché l'onere di dover giustificare le assenze.

9) L'incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato come sancisce l'art.7 comma 6, del D.Lgs. 165/2001 ed essendo, come già stabilito dalla presente scrittura, da inserirsi nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 2222 C.C. e seguenti.

10) Il collaboratore non provvederà ad impiegare mezzi propri organizzati al fine dell'espletamento dell'incarico contrattuale.

11) Il collaboratore potrà svolgere la propria attività in favore di altri committenti.

12) Ai soli fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008, il Collaboratore segnalerà la propria presenza e i relativi orari di permanenza al personale di segreteria delle strutture dove si recherà per espletare i contributi richiesti dalla presente collaborazione;

13) Il compenso pattuito per la realizzazione delle attività previste dagli articoli precedenti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a norma di legge vigenti, per un

è di 18.000 euro annue. Il compenso, su richiesta del Collaboratore, sarà corrisposto a cadenza trimestrale.

- 14) Il Collaboratore è iscritto alla gestione separata INPS e sarà cura dello stesso fornire tempestiva comunicazione per ogni variazione che lo riguardi e che incida sul trattamento contributivo e assistenziale dei suoi compensi. In particolare, in relazione agli obblighi previsti a carico del committente dalla legge n. 335 del 1995 ed alle disposizioni contenute della circolare Inps n. 34 del 07/02/1998, il Collaboratore dichiara di essere titolare di trattamento pensionistico.
- 15) Il Collaboratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza con quelle del committente, né diffondere notizie attinenti i programmi della società.
- 16) Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto:
- la mancata prestazione dell'attività richiesta dalla Società al Collaboratore secondo i programmi concordati;
 - la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;
 - l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività della Società;
- 17) Ferma restando la durata del contratto e quanto stabilito in materia di clausola risolutiva espressa, le parti potranno comunque recedere prima della scadenza del termine mediante invio di pec e con un preavviso di almeno giorni 30 giorni.
- 18) La Società come sopra indicato comunica al Collaboratore le misure per la tutela della salute e della sicurezza di cui alla D.Lgs. n. 81/2008.
- 19) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Fermo.
- 20) Le parti convengono che il presente contratto non venga registrato accettandone reciprocamente la registrazione in caso d'uso.
- 21) Il presente contratto, composto di tre facciate, è redatto in duplice originale e viene accettato da entrambe le parti contraenti con la firma in calce di seguito apposta e costituisce manifestazione integrale della comune volontà delle parti.

Per La Società

Il Legale Rappresentante

Firma _____

Per benessere ed accettazione

Il Collaboratore

Firma _____

